

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2008, n. 94

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007).

(GU n. 124 del 28-5-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni dell'articolo 112, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le modalità secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;

Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 5 settembre 2006, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2006, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85»;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, adottato in attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 28 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL

Coordinamento esteri;

Visto l'articolo 1, commi 177 e 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 1° aprile 2008, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Art. 2.

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per gli aspetti relativi alla parte economica.

Art. 3.

Struttura del trattamento economico

1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e' articolata nelle seguenti componenti:

a) stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita e spettante, e indennita' integrativa speciale, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107;

b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;

c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.

Art. 4.

Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi

annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore: euro 97.222,42;
Ministro plenipotenziario: euro 80.422,55;
Consigliere d'ambasciata: euro 63.703,90;
Consigliere di legazione: euro 52.176,78;
Segretario di legazione: euro 37.639,39.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore: euro 107.650,00;
Ministro plenipotenziario: euro 91.600,00;
Consigliere d'ambasciata: euro 71.000,00;
Consigliere di legazione: euro 55.000,00;
Segretario di legazione: euro 41.200,00.

Art. 5.

Retribuzione individuale di anzianità

1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianità.

Art. 6.

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) euro 230 mensili pro capite per tredici mensilità per l'anno 2007;

b) euro 252,5 mensili pro capite per tredici mensilità a decorrere dal 31 dicembre 2007.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31 dicembre 2005.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 28,67 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. In caso di modifica del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 e fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008 - 2009, le misure della retribuzione di posizione e di risultato correlate alle nuove posizioni funzionali, individuate dal nuovo decreto del Ministro degli affari esteri con le procedure per esso previste, sono stabilite utilizzando parte del finanziamento aggiuntivo disponibile a decorrere dal 31 dicembre 2007, quantificata in euro 297.576 lordi, mantenendo un proporzionato rapporto rispetto alle posizioni funzionali esistenti.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Art. 7.

Retribuzione di posizione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le misure della retribuzione di

posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 rimangono determinate nei valori annui lordi per tredici mensilità stabiliti nell'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità':

- a) Segretario generale, euro 116.600,00;
- b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069, euro 80.000,00;
- c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069, euro 50.000,00;
- d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069, euro 30.850,00;
- e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069, euro 13.500,00;
- f) Funzionari addetti agli uffici, euro 9.609,05.

3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il biennio economico 1° gennaio 2006-31 dicembre 2007, nei valori annui lordi per tredici mensilità stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

Art. 8.

Retribuzione di risultato

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2006, i parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono definiti dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione di risultato e' ridefinita nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità':

- a) Segretario Generale, euro 72.322,59;
- b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069, euro 52.795,49;
- c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto n. 2069, euro 34.714,84;
- d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto n. 2069, euro 17.357,42;
- e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto n. 2069, euro 8.534,07;
- f) Funzionari addetti agli uffici, euro 7.159,94.

Art. 9.

Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo

indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Art. 10.

Risorse di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

1. La quota parte delle risorse aggiuntive stanziata dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 2006, in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005 per la definizione dei contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005, pari ad euro 455.000 lordi, e' destinata agli incrementi di cui all'articolo 4.

2. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, e' soppresso.

Art. 11.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 1.080.809 per l'anno 2006, in euro 13.709.145 per l'anno 2007 e in euro 14.120.931 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

per l'anno 2006, quanto ad euro 630.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto ad euro 450.809 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

per l'anno 2007, quanto ad euro 665.968 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 1.445.756 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad euro 2.597.421 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto ad euro 9.000.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge 27 dicembre 2007, n. 246;

a decorrere dall'anno 2008, quanto ad euro 665.968 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 4.043.177 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad euro 411.786 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto ad euro 9.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge 27 dicembre 2007, n. 246.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 aprile 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte di conti il 26 maggio 2008

Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 63